

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 444

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (A.G. 444)

*In esame presso le Commissioni riunite VIII^a
(Ambiente e Lavori Pubblici) e X^a (Sanità e Lavoro)*

**Memoria della
Federazione Italiana
per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie**

Roma, 28-X-2026

Premessa: due strumenti di cittadinanza, un unico principio di libertà

La presente memoria viene resa dalla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (già Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) nelle Commissioni Riunite VIII (Ambiente, Lavori Pubblici) e X (Sanità e Lavoro) del Senato che procede all'esame dell'Atto del Governo n. 444 "Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità". Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla rete associativa.

FISH ETS considera il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 un passaggio significativo nell'affermazione della cittadinanza europea delle persone con disabilità. La Carta europea della disabilità (European Disability Card) e il Contrassegno europeo di parcheggio non devono essere interpretati come semplici documenti amministrativi o strumenti di agevolazione: sono dispositivi concreti attraverso i quali il diritto alla libera circolazione, all'autonomia e alla partecipazione può essere esercitato in condizioni di effettiva uguaglianza.

Il valore politico e sociale della riforma risiede nella reciprocità: una condizione di disabilità già riconosciuta in uno Stato membro deve essere riconosciuta negli altri Stati, senza obbligare le persone a ripetere dimostrazioni, esibire documentazione sanitaria superflua o affrontare procedure differenti a ogni frontiera. La cittadinanza europea non può fermarsi davanti a una barriera burocratica.

La Federazione esprime pertanto apprezzamento per l'impianto dello schema, ma ritiene indispensabile accompagnarlo con garanzie effettive di applicazione, verificabilità e uniformità territoriale. Il riconoscimento formale del diritto, infatti, perde significato quando l'esercizio concreto è subordinato al Comune nel quale si vive o nel quale ci si sposta.

1. La Disability Card: riconoscimento reciproco e partecipazione alla vita europea

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 dello schema delineano una Carta gratuita, disponibile in formato fisico e digitale, idonea ad attestare la condizione di disabilità per l'accesso alle condizioni speciali e ai trattamenti preferenziali già previsti dai soggetti pubblici e privati. FISH ETS fa proprio il principio di riconoscimento reciproco, che consente al titolare di una Carta rilasciata in un altro Stato membro di accedere in Italia alle medesime opportunità previste per i titolari italiani e, specularmente, ai cittadini italiani di avvalersi del titolo negli altri Paesi dell'Unione.

La Carta deve diventare un autentico strumento di cittadinanza: accesso alla cultura, ai luoghi della conoscenza, allo sport, al tempo libero, ai trasporti e alle opportunità di partecipazione sociale. La reciprocità non va ridotta alla sola scontistica: implica riconoscibilità, informazione comprensibile, procedure semplici e pari dignità. FISH ETS condivide inoltre la previsione di valorizzare, nei casi stabiliti dal testo, il ruolo dell'accompagnatore, dell'assistente personale e degli animali di assistenza.

La Federazione condivide la coesistenza del formato fisico e di quello digitale. Il digitale può semplificare, ma non deve trasformarsi in un requisito esclusivo: l'assenza di smartphone, difficoltà tecnologiche o barriere nell'accessibilità delle applicazioni non possono impedire la fruizione di un diritto. Si chiede di assicurare continuità ai titoli già rilasciati e modalità di rinnovo e sostituzione senza interruzioni.

2. Il CUDE: libertà di movimento e cittadinanza anche nel territorio nazionale

Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE), insieme alla piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al contrassegno, costituisce un presidio essenziale di mobilità. La possibilità di utilizzare il contrassegno nei territori comunali, senza continue comunicazioni preventive, richieste di inserimento della targa o successivi ricorsi contro sanzioni indebitamente elevate, incide direttamente sull'autonomia e sulla libertà di movimento.

Per FISH ETS è inaccettabile che una persona possa circolare con maggiore semplicità in alcuni Comuni e incontrare ostacoli amministrativi in altri. La mobilità è un diritto della persona, non una concessione dipendente dal livello di digitalizzazione dell'amministrazione locale. L'accesso alle zone a traffico limitato e il riconoscimento delle

condizioni di sosta previste dalle regole applicabili devono essere assicurati con procedure coerenti, trasparenti e interoperabili, nel rispetto della disciplina di settore.

La Federazione chiede con forza che tutti i Comuni aderiscano e si adeguino senza ulteriori ritardi alla piattaforma nazionale CUDE, istituita con il decreto ministeriale 5 luglio 2021. Tale adesione deve essere trattata come priorità amministrativa immediata. Il nuovo decreto non può rappresentare un motivo per rinviare ciò che è già tecnicamente e normativamente avviato: occorre invece accelerare il completamento del sistema esistente e renderlo pienamente interoperabile con la futura piattaforma per il Contrassegno europeo, prevista dall'articolo 10 dello schema.

FISH ETS propone che il Governo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANCI definiscano un cronoprogramma pubblico, ravvicinato e verificabile per l'adesione di tutti i Comuni, con assistenza tecnica agli enti in ritardo, monitoraggio periodico e pubblicazione dell'elenco aggiornato delle amministrazioni effettivamente operative. Devono inoltre essere previste procedure di tutela immediata per i titolari del contrassegno nei territori non ancora integrati, affinché i ritardi degli enti non ricadano sui cittadini.

3. Aspetti dello schema che FISH ETS condivide e intende valorizzare

FISH ETS condivide l'ampliamento dell'attenzione alle condizioni che limitano la mobilità autonoma, incluse, quando accertate nei termini previsti, alcune situazioni di disabilità intellettiva, psichica o agli arti superiori (articolo 10). La necessità di mobilità accessibile non può essere ricondotta a un'unica tipologia di menomazione.

Si valuta positivamente la possibilità di richiedere il Contrassegno per via digitale oppure attraverso gli sportelli comunali, il rilascio gratuito tramite la piattaforma, il termine procedimentale di trenta giorni e le semplificazioni previste per il rinnovo in presenza di condizioni permanenti. Le procedure devono essere orientate al principio secondo cui la pubblica amministrazione non richiede nuovamente dati già in suo possesso.

La Federazione sostiene la previsione di formati uniformi e sicuri, il riconoscimento reciproco dei contrassegni europei, la salvaguardia dei diritti più favorevoli già acquisiti e la disponibilità di informazioni accessibili (articoli 6, 8, 11, 13 e 17). Accoglie altresì il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, anche nell'Osservatorio nazionale, come elemento di qualità e legittimazione delle politiche pubbliche (articolo 15).

È infine essenziale che i mezzi di tutela previsti dall'articolo 16, compresa la tutela contro le discriminazioni ai sensi della legge n. 67/2006, siano effettivamente conoscibili e

accessibili, senza trasformarsi nell'unica via con cui ottenere il rispetto di diritti che le amministrazioni dovrebbero già garantire.

4. Proposte di rafforzamento attuativo

FISH ETS sottopone all'attenzione delle Commissioni parlamentari e del Governo le seguenti priorità:

- (a) prevedere una disposizione o un indirizzo attuativo esplicito per il rapido completamento dell'adesione di tutti i Comuni alla piattaforma CUDE, con responsabilità, tempi e monitoraggio definiti;
- (b) garantire l'interoperabilità effettiva fra la piattaforma CUDE, il sistema dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e i controlli locali, evitando duplicazioni di registrazione delle targhe;
- (c) predisporre una procedura transitoria uniforme per l'accesso alle ZTL e la gestione delle eventuali sanzioni derivanti da disallineamenti informatici, con modalità semplici di correzione e senza oneri ingiustificati per il cittadino;
- (d) assicurare che il registro nazionale degli stalli riservati sia aggiornato, accessibile e utile alla pianificazione degli spostamenti, anche tramite strumenti di consultazione fruibili dalle persone con disabilità;
- (e) confermare la piena fruibilità del formato fisico della Disability Card e del Contrassegno europeo, accanto alle soluzioni digitali, prevedendo supporto accessibile nei procedimenti;
- (f) rendere pubbliche e facilmente consultabili le condizioni speciali, i trattamenti preferenziali e le regole di mobilità applicabili nei diversi territori e nei diversi Paesi;
- (g) prevedere un monitoraggio stabile dell'attuazione, con dati sull'adesione comunale, tempi di rilascio, criticità operative e segnalazioni dei cittadini, coinvolgendo FISH e le altre organizzazioni maggiormente rappresentative nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Conclusioni

La Carta europea della disabilità e il CUDE indicano una stessa direzione: rendere i diritti riconoscibili, portabili ed esercitabili. La Disability Card deve consentire alle persone con disabilità di sentirsi cittadine europee a pieno titolo; il CUDE deve garantire che la libertà di movimento sia concreta già all'interno del nostro Paese.

Per questa ragione FISH ETS chiede un recepimento ambizioso della direttiva, un'attuazione tempestiva e soprattutto una decisione chiara: i Comuni ancora non operativi sulla piattaforma CUDE devono adeguarsi immediatamente, senza ulteriori rinvii. Una persona con disabilità non deve chiedere ogni volta il permesso di esercitare un diritto già riconosciuto.

La piena cittadinanza si misura nella quotidianità: nella possibilità di partire, arrivare, parcheggiare, entrare in un museo, utilizzare un servizio e partecipare alla vita della comunità senza ostacoli evitabili. È su questo risultato concreto che la Federazione chiede di valutare l'efficacia del provvedimento.